

Fano, lì 18.02.2026

A tutte le Aziende Clienti
loro sedi

CIRCOLARE N. 3/2026

Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2026) - REDDITI 2025.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 15707 ha pubblicato le istruzioni definitive della Certificazione Unica (CU) 2026 che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nel 2025.

Come sempre il nostro Studio provvederà alla redazione ed all'invio telematico delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato, mentre **non potrà in alcun modo occuparsi della gestione delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo**, in quanto concernenti dati non in nostro possesso, ad esclusione di accordi precedentemente presi.

Se la redazione delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo viene abitualmente effettuata dal Vs. Consulente Fiscale, Vi invitiamo a contattarlo per la gestione di tale adempimento; nel caso, invece, Vi occupiate autonomamente della redazione di tali certificazioni, **vogliate contattarci per verificare la migliore soluzione percorribile**.

Di seguito le relative scadenze:

- **CU sintetica, relativa al lavoro dipendente**, da consegnare **entro il 16 marzo 2026** ai lavoratori interessati;
- **CU ordinaria**, sempre relativa al lavoro dipendente finalizzata alla predisposizione del modello 730 precompilato, da trasmettere **telematicamente entro il 16 marzo 2026 all'Agenzia delle Entrate**,
- **entro il 30 aprile 2026** dovranno essere inviate le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- **entro il 2 novembre 2026** dovranno essere inviate le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Le **sanzioni** previste in caso di omissioni, tardività, errori nella trasmissione o consegna ai lavoratori delle CU sono:

- pari a **€ 100,00 per ciascuna certificazione** omessa, tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate, **ridotta a € 33,33** se la certificazione viene trasmessa correttamente **entro 60 giorni** dalla scadenza prevista (è ora previsto l'istituto del ravvedimento operoso);
- **da € 250,00 fino a € 2.065,00** per mancata o tardiva consegna ai lavoratori.

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*